

Roma, 22 dicembre 2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0021955

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – riposo settimanale per i lavoratori minorenni presso attività di produzione di paste fresche artigianali.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità, per un adolescente assunto con contratto di apprendistato presso un'impresa artigianale addetta alla produzione di pasta fresca artigianale con annesso punto vendita al minuto, di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, analogamente a quanto la legge vigente in materia dispone per i minori nell'ambito dei settori turistico, alberghiero e della ristorazione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dall'analisi della L. n. 977/1967, così come modificata dalla D.Lgs. n. 345/1999, recante la disciplina della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

In particolare l'art. 13 del Decreto del 1999 disciplina il riposo settimanale che deve essere garantito ai lavoratori minori, stabilendo specifiche modalità di fruizione ed introducendo alcune deroghe in relazione ad attività svolte in particolari settori.

Il secondo comma dell'art. 13 – che modifica l'art. 22 della L. n. 977/1967 – sancisce il diritto per i minori di godere del riposo settimanale per almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica. Il comma 3 contempla, invece, una eccezione al principio di cui sopra in quanto prevede che *“ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica”*.

L'attività di produzione di paste fresche alimentari consiste in un'attività di tipo artigianale che si estrinseca nella trasformazione di materie prime, anche attraverso l'ausilio di macchinari, al fine di ottenere formati diversi di pasta fresca, con eventuale possibilità di vendita al minuto del prodotto.

Questo tipo di produzione, come sottolineato dall'istante, può concentrarsi nei periodi festivi e nelle domeniche, in quanto si tratta di giornate in cui si registra frequentemente un aumento della domanda della clientela per l'acquisto di prodotto alimentare fresco.

Ciò premesso, ai fini della enucleazione dei limiti della deroga di cui all'art. 13 comma 2 sopra indicato, occorre muovere dalla esatta definizione di attività di ristorazione, con una duplice finalità: da un lato evidenziarne le caratteristiche oggettive, dall'altro individuare le eventuali ed ulteriori tipologie di attività alla stessa assimilabili, tra le quali poter dunque ricomprendere l'attività produttiva in questione.

La nozione di attività di ristorazione può essere utilmente ricavata facendo ricorso alle definizioni dettate dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dello specifico settore, ovvero quello afferente al turismo e pubblici esercizi.

Tra le aziende inquadrabili nel settore di cui sopra, infatti, alla luce delle categorie declinate nel testo contrattuale, sono da annoverare oltre che i ristoranti tradizionalmente intesi ovvero fast-foods, trattorie, tavole calde ecc..., anche i caffè, bar, snack-bar, negozi di pasticceria e confetteria nonché **ogni altro esercizio dove si somministrano alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della L. n. 287/1991.**

In particolare, in forza dell'art. 5 della citata legge, si intendono per pubblici esercizi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle relative attività

- sia gli esercizi di ristorazione, in senso stretto, per la somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti, tavole calde, pizzerie e trattorie (comma 1 lett. a);

- che *gli esercizi per la somministrazione di... dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)* (comma 1 lett. b).

Sulla base delle disposizioni normative innanzi evidenziate questo Ministero, con circolare n. 1/2000, nel fornire le linee interpretative in ordine alle modalità applicative del D.Lgs. n. 345/1999 sul lavoro dei minori ha ritenuto, per quanto concerne l'aspetto del riposo settimanale, che tra le attività per le quali lo stesso possa essere concesso in un giorno diverso dalla domenica possano essere ricomprese, nell'ambito del settore della ristorazione, anche quelle esercitate nei bar, gelaterie, pasticcerie etc..., intese come attività per le quali il maggiore carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

L'elencazione fornita dalla nota ministeriale, peraltro, non assume carattere tassativo ma risulta meramente esemplificativa, consentendo perciò di considerare passibili di disciplina derogatoria anche altre attività evidentemente assimilabili nelle modalità di espletamento a quelle ivi espressamente indicate.

In virtù delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l'attività di produzione di paste fresche alimentari, sostanzialmente analoga alle summenzionate attività, possa rientrare nell'alveo delle tipologie di attività destinatarie della disciplina derogatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 345/1999, con l'effetto di consentire ai minori nella stessa impiegati di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

ADB